



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**

ESPERI@
ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA
e-LEARNING



L'accreditamento dei soggetti beneficiari

Formez  **PA**

Questo materiale didattico rientra nell'ambito dei Percorsi e-Learning di alta formazione specialistica del Progetto Esperi@ - Rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa delle Regioni e degli Enti Locali del Mezzogiorno mediante il reclutamento di nuove figure professionali - Linea 7 Alta Formazione.

Finanziamento: Programmazione 2007-2013

Questo materiale è distribuito con Licenza [Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Autore: Daniela Pieri

Creatore: Formez PA

Diritti: Dipartimento della Funzione Pubblica

Data: Maggio 2017



Il sistema dell'accREDITAMENTO

Il sistema di accreditamento è un dispositivo di cui si dotano le amministrazioni per assicurare standard di qualità nell'erogazione, da parte di soggetti beneficiari (pubblici e/o privati), di servizi finanziati con risorse pubbliche.

Con riferimento alle politiche cofinanziate dai Fondi SIE, l'accREDITAMENTO ricopre un ruolo fondamentale nel **settore dell'istruzione e della formazione, e in quello dei servizi al lavoro**.

Il sistema di accreditamento prevede una serie di requisiti minimi che ciascun soggetto deve possedere al momento della richiesta e che deve mantenere nel tempo per poter continuare ad erogare i servizi per i quali si è accreditato. La normativa nazionale fissa il quadro regolatorio minimo che viene recepito a livello regionale attraverso atti normativi propri di ciascuna amministrazione, che ha la facoltà di innalzare le soglie minime previste e/o introdurre ulteriori requisiti.

Per il rilascio dell'accREDITAMENTO, l'amministrazione esegue attività di istruttoria e di verifica del possesso dei requisiti dichiarati dai soggetti richiedenti; per il mantenimento dell'accREDITAMENTO nel tempo, sono previste attività di monitoraggio e di controllo periodiche. Una volta accreditati, i soggetti vengono iscritti ad albi regionali organizzati solitamente per sezioni, in base alla tipologia di servizio erogato e/o su base territoriale.

L'accREDITAMENTO nel settore della formazione

A livello nazionale, il riferimento normativo principale è il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166 del 25 maggio 2001 "AccREDITAMENTO delle sedi formative e delle sedi orientative", che definisce e regola gli aspetti principali del dispositivo, in particolare:

- **definizione:** l'accREDITAMENTO è "un atto con cui l'amministrazione pubblica competente riconosce ad un organismo la possibilità di proporre e realizzare interventi di formazione-orientamento finanziati con risorse pubbliche";
- **finalità:** introdurre standard di qualità dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale, secondo parametri oggettivi, per realizzare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nei territori di riferimento;

- **soggetti richiedenti:** sono tenute all'accreditamento le sedi operative di organismi, pubblici e privati, che organizzano ed erogano attività di orientamento e formazione professionale finanziate con risorse pubbliche.

Evoluzione normativa e requisiti minimi in materia di accreditamento formativo

La prima generazione di dispositivi di accreditamento elaborata dalle amministrazioni regionali ha preso forma a partire dal DM 166/2001 sopracitato, a seguito anche della pressione da parte della Commissione europea in avvio del periodo di Programmazione 2000-2006 per introdurre un maggiore controllo su quegli enti che beneficiavano di finanziamenti comunitari.

Il DM 166/2001 ha fornito, dunque, la cornice normativa nazionale all'interno della quale sono stati successivamente elaborati i sistemi di accreditamento di Regioni e Province autonome. Il Decreto prevedeva che, per poter svolgere attività formative e di orientamento, gli organismi di formazione dovessero rispettare cinque criteri fondamentali, relativi a:

1. capacità gestionali e logistiche;
2. situazione economica;
3. competenze professionali;
4. livelli di efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate;
5. interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo sul territorio.

Tali criteri stabilivano gli **standard minimi nazionali**, ma alle Regioni e alle Province autonome veniva lasciata la possibilità sia di identificare criteri e parametri integrativi, sia di innalzare i valori delle soglie minime richieste da detti criteri, oltre alla possibilità di determinare le modalità di controllo sugli organismi che erogano formazione.

In aggiunta, il DM 166/2001 stabiliva anche le **macrotipologie formative** per cui può essere riconosciuto l'accREDITamento per le attività di formazione professionale, in particolare:

- **obbligo formativo**, relativo ai percorsi implementati nel sistema di formazione professionale e nell'apprendistato;
- **formazione superiore**, riguardante la formazione successiva all'obbligo formativo, l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), l'alta formazione universitaria e post-universitaria;

- **formazione continua**, prevista soprattutto per i soggetti occupati e collegata al concetto di *lifelong learning*.

Con l'Accordo Stato-Regioni del 2002, la normativa nazionale ha assunto una funzione di riferimento quadro, conferendo ai dispositivi per l'accREDITAMENTO formativo una maggiore caratterizzazione regionale, anche in termini di macrotipologie formative accreditate.

Nel 2008, si è giunti ad una nuova intesa sottoscritta da Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Regioni e Province autonome, che ha definito un sistema di standard minimi e linee di indirizzo per selezionare e promuovere un livello base di qualità dell'offerta formativa (c.d. sistema "di seconda generazione"). Il modello proposto ha operato una semplificazione, rispetto a quello previsto dal DM 166/2001, al fine di facilitare il confronto tra i differenti dispositivi regionali e promuovere una maggiore uniformità nel raggiungimento dei livelli minimi prefissati di qualità formativa.

I criteri previsti dal modello del 2008 sono, in particolare, i seguenti:

- risorse infrastrutturali e logistiche;
- affidabilità economica e finanziaria;
- capacità gestionali e risorse professionali;
- efficacia ed efficienza;
- relazioni con il territorio.

Per ogni criterio possono essere previsti requisiti più o meno ampi, che caratterizzano i particolari dispositivi a livello regionale e provinciale. Anche per quanto riguarda le macrotipologie formative, viene lasciata alle Regioni e alle Province autonome la facoltà di scelta, definendo a livello locale un *range* più o meno ampio.

Il mantenimento dei requisiti per l'accREDITAMENTO formativo

Il mantenimento dei requisiti, riferiti agli enti di formazione, si basa sul concetto di controllo continuativo del rispetto di tali requisiti al fine di assicurare un miglioramento continuo della qualità dell'offerta formativa.

Tale controllo, quindi, non riguarda solo la fase iniziale del processo di accreditamento, ma diventa sistematico allo scopo di accertare il mantenimento dei requisiti da parte degli enti di formazione nel corso del loro ciclo di vita, assicurando ai cittadini prestazioni di elevata e crescente qualità.

I sistemi di accreditamento formativo a livello regionale

L'evoluzione della normativa di riferimento a livello nazionale ha ovviamente influenzato l'implementazione dei dispositivi elaborati dalle singole Regioni e Province autonome nel corso degli anni.

Da uno studio¹ effettuato dall'Isfol (oggi Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche - INAPP), si evidenzia come il passaggio dalla prima alla seconda generazione del sistema di accreditamento abbia comportato la progettazione di sistemi più selettivi e più orientati alla valutazione della performance degli organismi di formazione, determinando un netto calo degli enti accreditati nelle Regioni del Centro e, soprattutto, del Sud Italia e un contestuale aumento di quelli del Nord (Lombardia e Piemonte in particolare). Inoltre, si è assistito ad un processo di unificazione delle macrotipologie formative (formazione continua, formazione superiore, ecc.) che ha indotto diverse amministrazioni ad elaborare sistemi di accreditamento basati su una "macrotipologia unica", comprendente tutte le altre. Ogni amministrazione presenta, quindi, una situazione peculiare differente dalle altre e fortemente dipendente anche dalle caratteristiche del sistema degli enti di formazione. Ad esempio, una Regione caratterizzata dalla presenza di numerosi enti formativi di piccole dimensioni dovrà porre maggiore attenzione alle capacità strutturali e gestionali, mentre in territori contraddistinti dalla presenza di poche imprese di maggiori dimensioni ci si potrà concentrare su requisiti più relazionati alla qualità dei servizi erogati.

L'accreditamento dei servizi per il lavoro

L'accreditamento dei soggetti beneficiari di servizi per il lavoro riguarda le attività che si pongono come integrative rispetto a quelle istituzionali di incontro domanda-offerta di lavoro svolte dai Centri per l'Impiego. Operando in parallelo, e spesso in sinergia, con il sistema di

¹ Lo studio è tratto dal testo "La prima generazione dell'accreditamento: evoluzione del dispositivo normativo e nuova configurazione delle agenzie formative accreditate", ISFOL, luglio 2009

accreditamento per la formazione, quello dei servizi per il lavoro punta, quindi, a migliorare l'efficacia degli strumenti previsti dalle amministrazioni, per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

In Italia, la disciplina nazionale dei servizi per il lavoro trova i riferimenti principali:

- nella Legge 196 del 1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e nella Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", che hanno rispettivamente introdotto le agenzie di lavoro interinali e le agenzie di ricerca, selezione e ricollocazione professionale;
- nella Legge Biagi (L.30/2003 e D.Lgs. 276/03), con cui si è dato il definitivo impulso allo sviluppo di un mercato del lavoro caratterizzato dalla compresenza di operatori pubblici e privati, operanti anche in collaborazione tra loro.

Il sistema di accreditamento costituisce uno dei due strumenti contemplati dal D.Lgs. 276/2003 per promuovere reti tra soggetti pubblici e privati, insieme alla *Borsa continua nazionale del lavoro*, strumento informativo accessibile da cittadini, imprese e intermediari pubblici e privati per facilitare l'incontro tra domanda e offerta.

Tipologie di organismi privati e requisiti per l'accreditamento

Il D.Lgs. 276/2003 prende in considerazione diverse tipologie di agenzie per il lavoro, in base alle specifiche attività svolte:

- **agenzie di somministrazione generaliste**, che si occupano di attività di somministrazione di manodopera, di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale;
- **agenzie di somministrazione specialiste**, che svolgono attività di somministrazione di manodopera solo in determinati settori di attività;
- **agenzie di intermediazione**, che si occupano di favorire specificamente l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, tramite attività quali la raccolta di curriculum, la preselezione dei candidati più idonei, la formazione dei candidati finalizzata all'inserimento;
- **agenzie di ricerca e selezione del personale**, che offrono attività di consulenza ad

aziende ed enti individuando le candidature più idonee a ricoprire le posizioni lavorative da loro richieste;

- **agenzie di supporto alla ricollocazione professionale**, la cui attività ha lo scopo di ricollocare nel mercato del lavoro i lavoratori espulsi, considerati singolarmente o collettivamente. L'attività è svolta su incarico dell'organizzazione committente.

Gli organismi privati sono indirizzati, dunque, principalmente ad attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, essendo caratterizzati da maggiore dinamismo e relazioni più dirette con il territorio e con il sistema produttivo.

Tra i requisiti che le agenzie devono soddisfare per l'accreditamento dei servizi per il lavoro si trovano criteri simili a quelli visti per l'accreditamento formativo e riferibili alle seguenti tipologie:

- giuridico/finanziari;
- strutturali/infrastrutturali;
- riferiti alle competenze del personale;
- riferiti alle relazioni con il territorio;
- riferiti all'efficacia/efficienza delle attività realizzate.

Il D.Lgs. 276/2003 ha poi definito i principi generali a cui le Regioni devono attenersi nella creazione degli albi di soggetti accreditati all'erogazione di servizi per il lavoro:

- **garanzia della libera scelta dei cittadini**, nell'ambito di una rete di operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal territorio;
- **salvaguardia di standard omogenei** a livello nazionale nell'affidamento di funzioni relative all'accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
- **costituzione negoziale di reti di servizio** ai fini dell'ottimizzazione delle risorse;
- **obbligo della interconnessione con la Borsa continua nazionale del lavoro**, nonché invio all'autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
- **raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione.**

Tra gli altri punti, quindi, si pone l'attenzione anche alla necessità che i sistemi di

accreditamento per la formazione e quelli per il lavoro siano conformati in modo tale da poter sfruttare le sinergie che possono crearsi dall'integrazione dei due sistemi a favore di una migliore corrispondenza tra offerta formativa, offerta di lavoro e domanda di lavoro.

L'accreditamento dei servizi per il lavoro a livello regionale

Il regime dell'accreditamento attribuisce alle Regioni la capacità di riconoscere a operatori, pubblici o privati, l'idoneità a erogare i servizi per il lavoro negli ambiti regionali di riferimento, permettendo così la creazione di un elenco di soggetti con i quali interloquire per realizzare programmi e servizi per l'impiego.

Il D.Lgs. 276/2003 prevede che, nella creazione degli Albi, le Regioni debbano disciplinare:

- le forme della cooperazione tra servizi pubblici e operatori privati per le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di lunga durata, promozione dell'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilità geografica del lavoro;
- i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale, in termini di capacità gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;
- le procedure per l'accreditamento;
- le modalità di misurazione dell'efficienza e della efficacia dei servizi erogati;
- le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti.

Mantenimento dei requisiti dell'accreditamento dei servizi per il lavoro

Anche nel caso dei servizi per il lavoro, il mantenimento dei requisiti è una caratteristica fondamentale che i sistemi di accreditamento devono necessariamente rispettare. Le verifiche sono sistematiche al fine di garantire la presenza di soggetti in grado di fornire un vero valore aggiunto rispetto all'attività dei Centri per l'Impiego pubblici.